



COMUNE DI CANNARA
Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
C.O.S.A.P.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 21.12.1998 e
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 01.12.2003
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09/09/2014
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/07/2015
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/03/2019

Titolo I

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Capo I

Disciplina generale

Art. 1

Spazi ed aree pubbliche – Definizione

1. L'occupazione permanente e temporanea di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile di questo Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, è soggetta alla disciplina stabilita dal presente regolamento.

2. Sono compresi nelle strade ed aree di cui al precedente comma e sono soggetti alla stessa disciplina:

a) i tratti di strada inclusi nella delimitazione dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada, che sono tutti "strade comunali" in conformità a quello stabilito dall'art. 4, comma 3, lett. b) del regolamento di attuazione del predetto codice;

b) i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti per i quali il rilascio di concessioni od autorizzazioni è di competenza del Comune previo nullaosta dell'ente proprietario della strada, conformemente a quanto dispone il terzo comma dell'art. 26 del Codice della strada;

c) le strade vicinali assimilate a quelle comunali dall'articolo 2, comma 6, lett. d), e dall'articolo 14, comma 4, Codice della strada;

d) le banchine, i marciapiedi, gli spazi di sosta e di servizio e le altre pertinenze delle sedi stradali di cui al comma 1 ed alle lett. a) e b) del presente comma;

e) le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Si considerano tali le strade, aree e spazi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita con una delle modalità previste dalla legge, di seguito indicate:

1) per atto pubblico o privato;

2) per usucapione ventennale conformemente agli articoli 1158 e seguenti del Codice civile;

3) per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo volontariamente l'area a disposizione della collettività, nel qual caso la servitù ha inizio con l'uso pubblico.

3. Non sono comprese nelle aree di cui alla lett. e) del precedente comma, le strade private non aperte al transito generalizzato e quelle che terminano senza collegamento con la viabilità pubblica. Sono esenti dal pagamento di canoni e corrispettivi le occupazioni di aree private poste in essere prima della costituzione della servitù di pubblico passaggio.

4. Il regolamento stabilisce la disciplina particolare che regola le occupazioni dei beni indicati nei precedenti commi relative:

a) alle zone mercatali (Responsabile ufficio Commercio);

b) ai parcheggi gestiti direttamente dal Comune o concessi in gestione a terzi;

c) agli attraversamenti trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei, di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

d) alle diverse tipologie di accessi e passi carrabili;

e) gli impianti di installazione di mezzi pubblicitari;

f) agli impianti di distribuzione di carburanti

5. L'a concessione di aree cimiteriali e dei servizi connessi, disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal regolamento comunale di polizia mortuaria e dalle altre disposizioni vigenti in materia, non sono oggetto del presente regolamento.

Art. 2

Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.

2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

Art. 3

Occupazione di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori del centro storico, deve essere larga non meno di un metro e mezzo; all'interno del centro storico è possibile autorizzare l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Nel centro storico, durante il periodo di funzionamento dell'isola pedonale, all'interno della stessa, è consentito derogare dalla zona di rispetto per la circolazione dei pedoni se questa può essere diversamente regolamentata.

2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 4

Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

Art. 5

Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.

2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzate in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto (Ufficio Commercio);

3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.(Ufficio Commercio)

Art. 6

Rilascio della concessione per le occupazioni permanenti di aree divenute disponibili

1. Per la concessione permanente di aree, spazi e strutture, già assegnate per l'esercizio di attività commerciali ed economiche e delle quali l'occupazione è cessata per rinuncia o decadenza, rendendole disponibili, il responsabile dell'Ufficio Comunale Commercio redige un bando per la nuova assegnazione indicando nello stesso tutte le condizioni, compreso il canone e gli oneri connessi, invitando chi ha interesse ad effettuare richiesta d'assegnazione, entro il termine di 30 giorni a pena di decadenza, a mezzo raccomandata postale A.R., corredandola di autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dal bando ed indicando sulla busta che la stessa contiene gli atti per la partecipazione alla gara della quale viene precisato l'oggetto e la data.

2. Il bando è pubblicato all'albo comunale, negli spazi delle pubbliche affissioni e su un quotidiano a diffusione regionale, almeno quindici giorni prima della scadenza.

3. Le richieste pervenute sono aperte in pubblica riunione, presieduta dal responsabile del servizio. Luogo data ed ora dell'apertura, con invito ai richiedenti ad essere presenti, sono precisati nel bando. Il funzionario presidente apre i plichi e verifica la regolarità delle domande e dell'autocertificazione, escludendo quelle che non risultino conformi alle prescrizioni del bando. I plichi pervenuti in ritardo non vengono aperti e non sono ammessi alla gara.

4. Nel caso di più richieste pervenute per l'assegnazione dello stesso spazio o spazi, il responsabile del procedimento forma la graduatoria delle stesse secondo l'ordine cronologico

risultante dal protocollo, riferito esclusivamente al giorno di presentazione o spedizione della richiesta, ed assegna lo spazio, o gli spazi, ai primi richiedenti. Qualora le istanze ammesse siano state presentate o spedite lo stesso giorno e risultino in numero superiore agli spazi disponibili, il responsabile del procedimento informa gli interessati di tale situazione con invito a presenziare al sorteggio di assegnazione indicando il luogo, il giorno e l'ora in cui egli, pubblicamente, provvederà ad effettuarlo.

5. Il provvedimento e l'eventuale richiesta di documenti e notizie sono comunicati all'interessato a mezzo di raccomandata postale A.R., con tassa a carico del destinatario, ai sensi dell'art. 54 del Codice postale.

Art. 7

Rilascio della Concessione Amministrativa per nuove occupazioni permanenti

1. Le persone fisiche e giuridiche che intendono effettuare nuove occupazioni permanenti di spazi ed aree di cui all'art. 1 sono tenute a richiederne la concessione amministrativa, redigendo gli appositi moduli predisposti e gratuitamente acquisibili presso l'ufficio tributi. La richiesta e l'invio dei moduli può essere effettuata a mezzo fax:

2. Nei moduli predisposti il richiedente indica:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, attività esercitata e codice fiscale, se persona fisica;

b) ragione sociale, forma societaria, sede, partita IVA, attività esercitata per il soggetto con poteri di rappresentanza per le persone giuridiche;

c) l'esatta localizzazione, descrizione, attuale destinazione e misure dell'area della quale è richiesta la concessione;

d) durata dell'occupazione ed uso al quale intende destinare lo spazio richiesto;

e) gli eventuali banchi, chioschi, cabine, distributori, stazioni di servizio, canali, cavi, condutture, impianti e qualsiasi altro manufatto che s'intende installare sull'area richiesta.

3. Alla richiesta devono essere allegati:

a) una pianta in scala 1:2.000, estratta da quella dello strumento urbanistico o dagli atti catastali, con delimitata l'area della quale è richiesta la concessione ed indicate, in scala, le esatte dimensioni della stessa e la sua incidenza sulla superficie dei marciapiedi, della banchina e della sede stradale;

b) una copia dei disegni e grafici della pianta e dei prospetti con le relative misure, dei manufatti che s'intende installare sull'area richiesta;

c) l'autocertificazione del possesso sui requisiti morali e finanziari necessari per la concessione del suolo ed in particolare: di non essere fallito; di non aver subito condanne che comportino l'interdizione a trattare con la pubblica Amministrazione; di non aver subito con provvedimento definitivo misure di prevenzione a norma dell'art.3 della legge 19.03.1990 n.55; di non essere stato dichiarato decaduto da precedenti concessioni o rapporti con le Pubbliche Amministrazioni per mancato pagamento dei canoni e corrispettivi dovuti o per altre inadempienze o comportamenti;

d) l'eventuale nulla osta del competente ufficio statale o regionale per le occupazioni che comportino installazioni di strutture, situate in zone soggette a vincoli monumentali o paesaggistici.

4. Le richieste sono registrate nel protocollo generale del Comune con l'indicazione della data di presentazione o del giorno di spedizione della raccomandata postale A.R. la cui busta è conservata con la richiesta. Al fine dell'ordine di assegnazione le richieste che risultano presentate o spedite lo stesso giorno sono considerate contemporanee, indipendentemente dal giorno ed ora di arrivo e registrazione.

5. Il responsabile del procedimento (ufficio tributi) trasmette fotocopia della richiesta e della pianta e grafici allegati ai responsabili dei servizi comunali relativi alla viabilità e traffico, urbanistica ed attività commerciali entro il quinto giorno dal ricevimento. Il responsabile effettua l'istruttoria di sua competenza richiedendo ove del caso, il nulla osta dell'Ente proprietario della strada di cui all'art. 1, secondo comma, lettera B; gli altri servizi dispongono gli accertamenti e verifiche di loro competenza; per la installazione di nuove strutture, chioschi ed altri manufatti, è richiesto il parere della Commissione Edilizia ove previsto dal relativo Regolamento, che deve essere dalla stessa espresso nella prima adunanza successiva al ricevimento degli atti da parte del servizio urbanistico e comunque entro 30 giorni da esso.

6. Il responsabile del procedimento entro 15 giorni dalla richiesta può richiedere all'interessato documenti, chiarimenti e notizie per completare l'istruttoria a mezzo raccomandata A.R. con tassa a carico del destinatario ai sensi dell'art.54 del codice postale.

Art. 8

Rilascio della Concessione Amministrativa per le occupazioni temporanee

1. Per le concessioni temporanee di spazi ed aree pubbliche l'interessato ne effettua la richiesta indicando su apposito modulo, fornito gratuitamente dal Comune, i dati di cui all'art. 7, secondo comma e lo presenta all'Ufficio comunale almeno 15 giorni prima di quello del quale intende iniziare l'occupazione;

2. Il responsabile del procedimento (Ufficio Tributi) istruisce la richiesta della quale invia copia per il parere ai responsabili dei servizi di viabilità e di circolazione e traffico che si esprimono entro 5 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, lo stesso s'intende favorevole alla concessione;

3. Il provvedimento di concessione temporanea è rilasciato entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.

4. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art. 9

Concessione Amministrativa

1. L'atto di concessione amministrativa per l'occupazione permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche, è rilasciato dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi;

2. L'atto di concessione stabilisce:

a) l'esatta localizzazione dello spazio concesso con riferimento alle denominazioni stradali che ne consentono l'individuazione;

b) la superficie concessa e le misure del perimetro di delimitazione della stessa;

c) il richiamo all'obbligo di osservare quanto stabilito dal Codice della strada, dal regolamento per la sua esecuzione ed attuazione, dai regolamenti comunali e dalle norme igienico-sanitarie relative all'attività da esercitare sull'area concessa;

d) le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali la concessione è soggetta;

e) la data di inizio e la durata della concessione;

f) l'indicazione delle condizioni la cui inosservanza comporta la decadenza della concessione;

h) la misura del canone da corrisponderci al Comune, degli oneri fiscali ed amministrativi da rimborsare allo stesso, con le relative modalità di versamento stabilite dal presente regolamento;

i) la rivalutazione annuale del canone in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

l) il diritto del Comune di procedere all'applicazione di differenti coefficienti moltiplicatori previsti dal presente regolamento per nuove specifiche attività intraprese dal concessionario sullo spazio occupato, diverse da quelle per le quali lo stesso è stato richiesto. Di tali variazioni il concessionario è obbligato a dare preventiva comunicazione all'ufficio comunale;

m) il diritto del Comune di procedere all'applicazione delle nuove misure del canone qualora sia modificata la categoria nell'ambito territoriale nella quale è compresa l'area concessa. L'applicazione del nuovo canone decorre dal 1° gennaio successivo all'adozione della delibera di modifica della classificazione ed è comunicata al concessionario entro dieci giorni da quando la deliberazione predetta è divenuta efficace. Il concessionario ha diritto di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'ufficio comunale entro 30 giorni dall'invio della comunicazione della nuova misura del canone;

n) l'avvertenza che la concessione è, in ogni caso, accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi effettuati;

o) per le concessioni relative a steccati, impalcature, ponti ed altre strutture temporanee di protezione degli spazi occupati, il Comune si riserva il diritto di affissione di manifesti o di installazione di pubblicità per conto proprio e di utenti del relativo servizio comunale, senza corrispettivi ed oneri per il concessionario del suolo;

p) ogni altra condizione o prescrizione che per la posizione e le caratteristiche dell'area, la natura e le finalità dell'occupazione, il Comune ritiene necessario stabilire;

q) l'importo della cauzione da prestarsi nelle forme di legge, corrispondente ad 1/5 del canone (minimo € 516,46 annuali) per le occupazioni permanenti di durata pluriennale;

3. Le concessioni amministrative di cui al presente articolo non possono, a pena di decadenza, essere cedute o costituire da parte del titolare oggetto di sub-concessione, anche parziale, a terzi

dello spazio concesso. Lo spazio e le relative installazioni possono essere utilizzate esclusivamente dal concessionario, dai suoi familiari e dai collaboratori e dipendenti della sua azienda. Nel caso in cui il concessionario non sia in grado, per documentati motivi, di utilizzare direttamente od a mezzo delle altre persone sopra previste, l'area concessa per un periodo limitato e debba incaricare altro soggetto di sostituirlo, deve richiedere preventivamente l'autorizzazione del Comune, indicando le generalità del sostituto. Il titolare della concessione è responsabile della corresponsione del canone al Comune entro le scadenze stabilite, anche nel periodo per il quale è stata autorizzata la sua sostituzione;

4. Il concessionario è tenuto ad esibire a richiesta degli agenti comunali o di altri pubblici ufficiali che lo richiedono per motivi di servizio, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 10

Rinnovo della Concessione amministrativa per occupazioni permanenti

1. Il rinnovo della concessione per l'occupazione permanente deve essere richiesto dal concessionario almeno 3 mesi prima della scadenza;

2. Il rinnovo non è accordato quando il Comune decide di utilizzare l'area direttamente per il miglioramento della viabilità e per altri scopi direttamente o avvalendosi di terzi, per servizi e finalità di pubblico generale interesse;

3. Il rinnovo della concessione non è inoltre accordato per i seguenti fatti e comportamenti verificatisi nel periodo in scadenza:

a) quando il concessionario non ha corrisposto il canone alle scadenze prestabilite;

b) nel caso in cui il concessionario non ha limitato l'occupazione all'area concessa e, richiamato formalmente, non si è adeguato;

c) quando il concessionario si è reso responsabile dell'inosservanza di condizioni o prescrizioni stabilite dall'atto di concessione, dalla legge e dai regolamenti comunali e, richiamato formalmente, non si è adeguato.

4. Ove non sussistono i motivi ostativi di cui ai precedenti commi 2 e 3 la concessione può essere rinnovata dal Comune il quale:

a) può ridurre l'area concessa, o modificarne la delimitazione ove ciò risulti necessario per esigenze della circolazione o per altri motivi di pubblico interesse;

b) può, su richiesta del concessionario e previo parere favorevole dei servizi di viabilità e circolazione, ampliare la superficie dell'area concessa. Nel caso previsto dall'art.1, secondo comma, lettera b), per le strade non appartenenti al Comune deve essere ottenuto il nulla osta dell'Ente proprietario;

c) deve applicare il canone commisurato alla classificazione ed alla superficie dello spazio, secondo le condizioni vigenti al momento del rinnovo della concessione.

5. Nel caso in cui il Comune decida di non rinnovare, alla scadenza, la concessione, nessun indennizzo e rimborso spese è dallo stesso dovuto al concessionario per la rimozione, a suo carico, entro la scadenza della stessa, delle strutture installate e per il ripristino del suolo a regola d'arte. Lo svincolo della cauzione è effettuato dall'ufficio competente dopo aver accertato che il canone dovuto è stato corrisposto per tutta la durata della concessione e che il ripristino del suolo è stato eseguito.

Art.11

Revoca

6. La concessione può essere revocata dal Comune verificandosi l'immediata necessità di disporre dell'area concessa per i motivi indicati nel secondo comma del precedente art. 10 comma 2, con provvedimento notificato al concessionario almeno 60 giorni prima di quello nel quale la disponibilità dell'area deve essere restituita.

7. Nel caso di revoca il Comune rimborsa al concessionario la rata di canone corrisposto per il periodo per il quale non ha usufruito dell'area, previo accertamento che la stessa sia stata resa libera e restituita al Comune entro il termine stabilito dal provvedimento di revoca, nonché l'importo della cauzione eventualmente versata.

Art. 12

Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

Art. 13

Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione è stabilita con provvedimento del responsabile del servizio interessato notificato al concessionario a mezzo raccomandata postale A.R. allo stesso inviata almeno quindici giorni prima di quello dal quale deve cessare l'occupazione.

2. Costituiscono cause di decadenza dalla concessione:

a) il verificarsi, con particolare gravità e continuità da parte del concessionario, delle inadempienze e violazioni delle condizioni di concessione;

b) la violazione delle norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza della viabilità e della circolazione stradale, reiterate o di rilevante gravità;

c) per le occupazioni concesse per l'esercizio di attività imprenditoriali, la dichiarazione di fallimento del concessionario;

d) la morte del concessionario, fatta salva la facoltà del Comune di disporre il trasferimento della concessione ad un familiare od al nuovo titolare dell'attività su domanda da questi prodotta, ferme restandone la scadenza e tutte le altre condizioni;

e) la mancata occupazione dello spazio concesso, senza giustificato motivo formalmente comunicato all'ufficio nei giorni successivi alla data del rilascio della concessione;

f) l'adozione nei confronti del concessionario con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

g) la condanna del concessionario per uno dei delitti e violazioni che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 32-quater del Codice penale, agli articoli 37 e 144 della legge n. 689/1981 ed alle leggi tributarie.

Art. 14

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Art. 15

Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 100 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

Capo II Occupazioni per specifiche attività

Art. 16 Occupazione per particolari attività

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante i veicoli, in forma itinerante, è consentito per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo. La sosta può essere effettuata nelle pertinenze e sulla sede stradale comunale in posizioni nelle quali il mezzo usato e l'afflusso degli acquirenti non costituiscono motivo di pericolo o di intralcio per il traffico osservando le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia .

2. L'occupazione degli spazi pubblici è soggetta a concessione annuale ed alla corresponsione del canone forfetario di cui all'art. 32, comma 9.

3. L'esercizio di mestieri girovaghi può essere effettuato su spazi ed aree pubbliche utilizzando esclusivamente quelli destinati dal Comune a tali attività, senza necessità di concessione od autorizzazione né di corrispondere alcun canone o corrispettivo.

Art. 17 Occupazioni abusive - Rimozione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 63, secondo comma, lett. g), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali ed il ripristino, se necessario, dell'area occupata, assegnando ai responsabili il termine per provvedere. Decorso tale termine la rimozione è disposta d'ufficio con addebito ai responsabili delle spese di rimozione e custodia dei materiali che nel caso di mancato ritiro da parte dei proprietari entro un mese dalla data di rimozione sono alienati, ove ne sussistano le condizioni, con introito del ricavato, al netto delle spese di alienazione, a riduzione di quanto dovuto al Comune, ed accredito all'interessato di eventuali somme residue.

2. Nel caso che i materiali rimossi siano inutilizzabili, trascorso il periodo di custodia senza che l'occupante abbia proceduto al ritiro, si provvede al loro conferimento in discarica, con addebito delle spese relative all'interessato.

3. Nelle fattispecie regolate dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 comma 2, art. 41 comma 4 e art. 42.

Titolo II

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Capo I

Disciplina generale

Art. 18

Istituzione del canone

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati ed ogni altra area indicata dall'art. 1, è soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato in base alla tariffa stabilita dagli articoli seguenti ed alla dimensione dell'occupazione.

2. I canoni stabiliti dagli enti proprietari dei tratti di strada statali, regionali e provinciali, correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), sono corrisposti dal titolare della concessione all'ente proprietario.

3. Nell'atto di concessione o d'autorizzazione è stabilita la misura del canone dovuto per l'occupazione di strade, aree e spazi comunali. Nelle concessioni relative alle strade di cui al precedente comma, rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del Codice della strada è stabilito il canone, se dovuto, per l'occupazione di spazi e strade comunali o richiamato l'obbligo di corrispondere il canone all'ente proprietario della strada occupata, se dallo stesso istituito.

Art. 19

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in categorie

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria Centro abitato

II categoria Restante parte del territorio comunale.

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, è quello riportato sulla deliberazione C.C. n. 27 del 24/03/1994.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro il 31 ottobre per l'anno successivo possono essere disposte integrazioni degli elenchi suddetti e variazioni della classificazione delle aree negli stessi già comprese, in relazione a modifiche dell'assetto urbanistico, viario ed economico verificatosi nel territorio comunale.

Art. 20

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione amministrativa, permanente o temporanea, ed è determinato applicando la tariffa alla dimensione dell'area concessa o, se maggiore, di quella effettivamente occupata e sottratta all'uso pubblico secondo lo stato di fatto.

2. Ai fini dell'obbligo del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal successivo art.41 comma 4, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Codice della strada. La durata dell'occupazione abusiva e la dimensione dell'area occupata sono dichiarate dall'interessato sottoscrivendo il verbale di accertamento e verificate dal pubblico ufficiale. In caso di rifiuto dell'interessato il pubblico ufficiale ne dà atto nel verbale e procede all'accertamento diretto, avvertendo che le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente regolamento saranno applicate nella misura massima.

Art. 21

Determinazione dell'effettiva occupazione

1. Il canone è commisurato all'effettiva occupazione concessa o, se maggiore, di fatto realizzata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato od al metro lineare sono arrotondate alla misura intera superiore.

3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate in superfici classificate nella stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni permanenti di spazi soprastanti le aree pubbliche di cui all'art. 1, effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

5. Le occupazioni realizzate con tende fisse o retraibili o simili manufatti poste a copertura o protezione di aree e spazi pubblici utilizzati per attività commerciali e di pubblici esercizi, sono soggette al canone determinato con riferimento alla sola parte della medesima tenda o manufatto eventualmente sporgente dall'area o spazio occupato. Le occupazioni realizzate con tettoie in muratura, tende fisse od altro simile manufatto facente parte stabilmente della struttura dell'edificio, destinato esclusivamente alla copertura o protezione di aree e spazi utilizzati per attività commerciali e di pubblici esercizi a carattere stagionale, sono soggette al pagamento del canone per il periodo complessivo di durata dell'attività, escluso quello durante il quale l'esercizio è permanentemente inattivo, chiuso al pubblico, e nel quale lo spazio sottostante non è occupato o comunque utilizzato.

6. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione di chioschi, edicole ed altri impianti, anche a carattere provvisorio, sono soggette alle prescrizioni richiamate dall'art. 29 del regolamento di attuazione del Codice della strada. La superficie ai fini dell'importo del canone è determinata in base al perimetro dell'area occupata con il manufatto e con gli oggetti e gli scarichi della copertura, e con gli espositori esterni di prodotti e sommari di pubblicazioni.

7. La superficie delle aree di cui ai precedenti commi ed ogni altro spazio occupato per altre finalità, i cui limiti esterni siano dal concessionario, con l'autorizzazione del Comune, definiti con piante, catenelle, mezzi pubblicitari, pedane in legno o muratura od altri indicatori è determinata tenendo conto del perimetro esterno così definito.

Capo II Occupazioni permanenti

Art. 22 Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione di pagamento autonoma.

2. Il canone base è commisurato alla superficie occupata, differenziata a secondo delle categorie nelle quali l'area, spazio o strada pubblica occupata è classificata ai sensi dell'art.19 ed applicato in base alla tariffa annua in vigore per mq determinata sulla base del valore economico della disponibilità della medesima area nonché del sacrificio imposto alla collettività.

3. Al canone base sono applicati i moltiplicatori di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella A, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente come previsto nella lettera c) del secondo comma dell'art. 63 del D.lgs 446/97.

Art. 23 Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe devono essere approvate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.

2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

Art. 24 Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.1998 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per € 0,775, con il minimo di € 516,46.

2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1° gennaio 1999 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.

3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il responsabile dell'Ufficio Tributi provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

5. Entro il 31 gennaio 1999 le aziende predette devono dichiarare all'ufficio tributi comunale il numero complessivo delle utenze dei propri servizi esistenti nel territorio comunale.

6. Per gli anni successivi, entro il 15 gennaio di ogni anno, le aziende predette devono dichiarare all'ufficio tributi comunale le variazioni delle utenze avvenute nell'anno conclusosi, per la determinazione del canone per l'anno allo stesso successivo.

Art. 25 Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1° gennaio 1999 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire dalla data predetta, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, sono determinati in base alla tariffa di cui all'art. 22 con l'applicazione dei parametri contenuti nella tabella A che riconosce, alla lettera f) della categoria 4 la riduzione del 50% prescritta nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 26 Accessi e passi carrabili

1. Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade comunali ai fondi ed ai fabbricati laterali e nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato.

2. Nella costruzione e mantenimento degli accessi sono osservate le disposizioni dell'art. 22 del Codice della strada, e degli articoli 45 e 46 del relativo regolamento di attuazione.

3. Ogni onere per la costruzione, manutenzione e segnalazione degli accessi di cui ai precedenti commi è a carico dei proprietari dei fondi e degli edifici che li utilizzano. I passi carrabili sono disciplinati dai commi successivi.

4. La realizzazione di passi carrabili corrispondenti alle caratteristiche stabilite dai successivi commi 5 e 7 per l'accesso delle proprietà pubbliche e private alle strade, aree e spazi di cui all'art. 1 è consentita previo rilascio di concessione da parte del Comune. La concessione è rilasciata dal competente ufficio comunale.

5. Nel caso in cui il passo carrabile sia costituito da un manufatto composto da listoni di pietra od altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, nella zona antistante lo stesso accesso vige il divieto di sosta indicato con l'apposito segnale di cui all'art. 22, terzo comma, del Codice della strada. Per i passi carrabili ora indicati è dovuto il pagamento del canone determinato in base alla superficie calcolata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale è dato accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

6. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione.

7. Per gli accessi di cui al comma precedente il Comune, su richiesta del proprietario dell'accesso, tenuto conto in particolare delle esigenze della viabilità, può vietare la sosta sull'area antistante rilasciando l'apposito cartello segnaletico di cui al precedente comma 4. In tal caso il richiedente è tenuto al pagamento del canone determinato secondo quanto stabilito al successivo comma 9. Il divieto di utilizzazione dell'area antistante da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq., e non consente l'effettuazione di opere né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

8. Per i passi carrabili di cui ai commi 5 e 7, al richiedente la concessione è rilasciato il segnale di cui all'art. 120, primo comma, lett. e) (figura II, 78), del regolamento di attuazione del Codice della strada, previo rimborso dell'importo corrispondente alle spese sostenute per la sua predisposizione.

9. Per le occupazioni relative ai passi carrabili di cui al precedente comma 5, è applicata la tariffa per la categoria nella quale è compresa la sede stradale alla quale dà accesso il passo; per i passi carrabili di cui al comma 7 è applicata una riduzione del 90 %.

10. Il canone relativo all'occupazione per i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento di una somma pari a 20 annualità del canone stesso. I passi carrabili per i quali è stata definitivamente assolta la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 44, c. 11, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non sono soggetti al pagamento del canone di cui al presente regolamento.

11. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.

Art. 27

Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso con un minimo di mq. 1.

Art. 28

Occupazioni con impianti di installazione di mezzi pubblicitari

1. Per le occupazioni di aree e spazi pubblici realizzate con cartelloni, cartelli ed altri impianti di installazione di servizi pubblicitari si rendono applicabili gli articoli del presente regolamento in materia di occupazioni permanenti, fatta eccezione per quanto disposto dai commi successivi.

2. La superficie di aree e spazi pubblici da computare ai fini della determinazione del canone dovuto per le installazioni di cui al presente articolo è calcolata sulla proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio.

3. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa di cui all'art. 22 maggiorata del 50%, differenziata secondo la classificazione dell'area stradale, stabilita dal secondo comma dell'art. 19, sulla quale è collocata l'installazione o sulla quale quest'ultima si proietta.

Capo III Occupazioni temporanee

Art. 29 Determinazione del canone o del corrispettivo

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per ogni giorno.
2. Il canone base è commisurato alla superficie occupata ed applicato in base alla tariffa al mq. in vigore.
3. Al canone base sono applicati i moltiplicatori di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella A, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.
4. Il canone come sopra determinato è ridotto del 50% se la durata, nell'anno, è pari o inferiore a 30 (trenta) giorni, del 30% se superiore a 30 (trenta) giorni e fino a 180 (centottanta) giorni e del 10% se superiore a 180 (centottanta) giorni e fino a 365 (trecentosessantacinque) giorni.
5. Ai fini del decoro urbano e della fruizione delle aree pubbliche, se le occupazioni durano più di 365 (trecentosessantacinque) giorni, anche se non continuativi, il canone, come sopra determinato, è raddoppiato per tutto il periodo dell'occupazione

Art. 30 Opere, depositi e cantieri stradali

1. L'occupazione temporanea delle aree e spazi di cui all'art. 1 per lavori ed altri interventi effettuati per conto del Comune, delle sue istituzioni ed aziende speciali, in economia od in appalto è autorizzata dal responsabile del servizio che con apposito atto la dispone e prescrive l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 21 del Codice della strada e dal paragrafo secondo del capo I, titolo II, del relativo regolamento di attuazione. L'autorizzazione è accordata previa intesa con il servizio di polizia municipale ed inviata in copia allo stesso, che controlla l'osservanza delle condizioni e prescrizioni disposte. L'occupazione effettuata da appaltatori o concessionari per lavori eseguiti per conto del Comune è esente dal pagamento del corrispettivo a condizione che l'esenzione sia prevista dal contratto di appalto o dal capitolato speciale.
2. Le modalità di autorizzazione e l'esenzione dal pagamento del corrispettivo di cui al primo comma sono estese alle occupazioni temporanee dallo stesso previste effettuate per lavori ed interventi da eseguire in economia od in appalto dai Comuni e Consorzi-azienda ai quali il Comune partecipa come ente consorziato a condizione che lo statuto, la convenzione od altro atto formale prevedano che tutti gli enti partecipanti al Consorzio dispongano la stessa esenzione.
3. Le occupazioni temporanee delle aree e spazi di cui all'art. 1 effettuate per opere, depositi, cantieri ed interventi da soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti commi, non compresi fra le esenzioni di cui all'art.37, sono assoggettate al pagamento del canone nella misura determinata in base alla tariffa stabilita dal presente regolamento per la categoria, la superficie dello spazio occupato e per la durata dell'occupazione. Per i cantieri mobili di cui all'art. 39 del regolamento di attuazione del Codice della strada, la superficie media da assoggettare al canone è determinata in base a quella complessivamente occupata per eseguire i lavori, suddivisa per i giorni intercorsi dall'inizio al termine dell'occupazione. La concessione temporanea è richiesta dal soggetto che esegue i lavori direttamente al responsabile dell'Ufficio Tributi almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ed è dallo stesso rilasciata previo parere dei servizi viabilità e polizia stradale, con le prescrizioni e condizioni da questi stabilite e con obbligo per il concessionario di osservare le norme del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione richiamate nel primo comma.
4. Le occupazioni temporanee di cui al precedente comma effettuate per l'esecuzione di lavori ed interventi da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, strumentali ai servizi medesimi, sono soggette al pagamento del canone previsto nel comma suddetto, in misura ridotta del 50 per cento.
5. Le occupazioni temporanee di cui ai precedenti terzo e quarto comma effettuate per far fronte a situazioni d'emergenza o per lavori di particolari, immediata urgenza, sono autorizzate dal responsabile del servizio di viabilità d'intesa con quello della polizia municipale, stabilendo le misure e cautele che devono essere adottate per la disciplina della circolazione. La durata dell'occupazione deve essere comunicata dal soggetto che l'ha effettuata entro le ventiquattro ore non festive successive a mezzo fax, recapito diretto o postale, al servizio viabilità, il quale, effettuate le verifiche necessarie, può prescrivere ulteriori misure per la sicurezza della circolazione. Il responsabile del servizio viabilità trasmette copia di tutti gli atti all'Ufficio Tributi che determina il corrispettivo dovuto e notifica all'interessato l'invito al pagamento.

6. Nelle concessioni temporanee ed autorizzazioni di occupazione di strade comunali urbane, di scorrimento e di quartiere, la durata è determinata tenendo conto di quanto dispone l'art. 30, ottavo comma, del regolamento di attuazione del Codice della strada.

7. Entro il termine stabilito per la durata dell'occupazione deve essere eseguito il ripristino delle condizioni di transitabilità delle sedi stradali assicurando la sicurezza della circolazione e l'eliminazione di qualsiasi motivo di pericolo. Nel caso in cui il ripristino della sede stradale e delle sue pertinenze non sia completato entro il termine concesso, il periodo eccedente, risultante dal verbale di accertamento e contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, costituisce occupazione abusiva e comporta per tutte le occupazioni di cui al presente articolo, comprese quelle per l'esecuzione in appalto di lavori ed interventi di cui al primo e secondo comma, l'applicazione nei confronti dell'appaltatore del canone senza riduzioni e della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 41, quarto comma.

Art. 31 **Aree destinate a parcheggio**

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 22 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.

2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

Art. 32 **Mercati**

1. La concessione per l'occupazione di aree pubbliche comprese fra quelle di cui all'art. 1 destinate all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio per uno o più giorni della settimana o del mese, è rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale di cui all'art. 28, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

2. La concessione del posteggio è accordata per la durata di anni 10 in conformità a quanto disposto dall'art. 28, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

3. L'ubicazione e l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'attività commerciale, le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro superficie sono stabilite dal Comune conformemente a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in base alle disposizioni emanate dalla regione. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti il numero ed i criteri di assegnazione degli spazi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti.

4. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui ai precedenti commi si applica la seguente tariffa per giorno, o frazione, di occupazione, indipendentemente dalla durata oraria della stessa:

Canone giornaliero di occupazione per mq.	€ 0,194
Maggioraz. per oneri di manutenz. e pulizia, per mq.	€ 0,013
Tariffa complessiva per mq.	€ 0,207

5. Il canone è dovuto dal concessionario per tutti i giorni di mercato, compresi quelli nei quali il posteggio non fosse eventualmente occupato di fatto dal medesimo concessionario.

6. Il pagamento del canone è effettuato in rate anticipate in base alla valutazione dei giorni di occupazione previsti per tale periodo; in caso di mancato pagamento entro il primo giorno del periodo di rateizzazione si applica la sanzione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.41. Per il pagamento del canone, per quanto non stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 39.

7. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, ai sensi dell'art. 28, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantano il più alto numero di presenze nello stesso mercato. Per tali occupazioni è dovuto un corrispettivo applicato in base alla tariffa giornaliera complessiva di cui al comma 4, maggiorata del 50%, con un importo minimo giornaliero di € 6,00.

Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato mediante versamento diretto al Comune.

8. Per le occupazioni concesse ai produttori agricoli la tariffa complessiva di cui al precedente comma 4 è ridotta del 20 %.

9. Per le occupazioni di cui al primo comma dell'art. 16 è dovuto un canone forfetario annuo ridotto commisurato all'ampiezza delle installazioni mobili utilizzate, determinato applicando la tariffa annua comprensiva degli oneri di manutenzione e pulizia, di € 5,165 al mq.

10. Per le occupazioni di cui sopra vale quanto previsto dall'art. 29 comma 4.

Art. 33

Fiere e Mostre Mercato

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici in occasione di fiere e mostre mercato, sono consentite in conformità a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla normativa regionale e dalle altre disposizioni vigenti.

2. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa seguente per giorno, o frazione di giorno, di occupazione indipendentemente dalla durata oraria della stessa:

Canone giornaliero di occupazione per mq. € 0,4

Maggioraz. per oneri di manutenz. e pulizia per mq. € 0,1

Tariffa complessiva per mq. € 0,5

3. Per il pagamento del canone si applicano le disposizioni di cui all'art.39.

art. 34

Occupazioni per l'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante

1) Per le occupazioni temporanee degli appositi spazi alle stesse riservate effettuate con le installazioni di circhi, teatri-tenda, attrazioni, giochi, divertimenti e strutture connesse dello spettacolo viaggiante, la superficie soggetta a pagamento è calcolata in misura pari all'80 per cento di quella effettivamente occupata. Per tali occupazioni è applicata alla superficie così determinata la tariffa corrispondente all'ultima categoria di cui all'art. 19.

2) Gli assegnatari delle superfici suddette hanno l'obbligo di provvedere, durante ed a conclusione dell'occupazione, alla pulizia dell'area occupata collocando i rifiuti negli appositi cassonetti di raccolta differenziata. Nel caso di inadempienza l'intervento di pulizia e ripristino è effettuato d'ufficio con recupero coattivo delle spese e della sanzione prevista dall'art. 50 del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche. L'operatore inadempiente è escluso dal Comune dall'assegnazione degli spazi pubblici di cui al presente articolo.

Capo IV Disposizioni comuni

Art. 35 Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Art. 36 Riduzioni

2. Al canone determinato in conformità agli articoli precedenti, una volta applicati le riduzioni al comma 3 e 4 dell'art. 29 è applicata una riduzione percentuale nella misura sottoindicate, per le occupazioni realizzate nello svolgimento delle seguenti attività aventi finalità politiche ed istituzionali:

- a) manifestazioni ed iniziative popolari organizzate da partiti,
movimenti politici od organizzazioni sindacali = 80%

Art. 37 Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali salvo le aree occupate dai cantieri per la costruzione di tombe private;
- e) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- i) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- l) le occupazioni con attrezzature in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune per i primi 10 mq. di occupazione;
- m) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola
- n) i passi carrabili di cui all'art. 26 - comma 5;
- o) le occupazioni con seggiovie e funivie;

Art. 38

Modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. La concessione per occupazione permanente è rilasciata previo versamento dell'importo della prima od unica annualità tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale, la cui ricevuta deve essere presentata o trasmessa all'ufficio tributi.

2. Il canone annuale dovuto per le occupazioni permanenti aventi durata pluriennale è versato entro il mese di gennaio di ciascun anno tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale, che il Comune provvede ad inviare al concessionario nei primi giorni dello stesso mese.

3. Il canone d'importo superiore a € 258,23 può essere versato, su richiesta del concessionario, in quattro rate anticipate di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone, senza applicazione di interessi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento dell'importo residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, maggiorato della sanzione di cui all'art.41 commi 2 e 3.

4. Il concessionario titolare di distinti atti di concessione insistenti su aree diverse è tenuto ad effettuare il versamento del canone separatamente per ciascun atto utilizzando più bollettini di c/c/p.

5. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 39

Modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. La concessione per occupazione temporanea è rilasciata previo versamento del canone dovuto tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale, la cui ricevuta deve essere presentata o trasmessa al competente ufficio comunale.

2. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

art. 40

Mancato versamento del canone totale o parziale e dell'indennità per occupazione abusiva

1) Per il mancato versamento del canone, totale o parziale inerente le occupazioni permanenti, nonché per l'indennità per occupazione abusiva, il Responsabile dell'Ufficio Tributi provvede a notificare al concessionario, a mezzo raccomandata A/R, apposito invito al pagamento nel quale sono indicati:

a) l'importo del canone non versato, totale o parziale, e/o l'importo dell'indennità;

b) l'ammontare degli interessi dovuti per il mancato o tardivo pagamento del canone, calcolati al tasso legale;

c) l'importo complessivo dovuto per il canone, l'indennità e gli interessi;

d) le modalità ed il termine di 60 gg. dalla notifica entro il quale effettuare il pagamento;

2) Decorso inutilmente il termine di cui alla lett. d) del precedente comma, l'Ufficio Tributi provvede alla riscossione coattiva del canone in unica soluzione, effettuata ai sensi del D.P.R. 602/73;

3) L'eventuale sanzione amministrativa per il mancato pagamento totale o parziale ovvero per l'occupazione abusiva, verrà applicata con procedimento a parte ai sensi della Legge 689/81;

art. 41

Sanzioni amministrative pecuniarie

1) Nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni;

2) In caso di mancato, parziale o tardivo pagamento del canone, nonché in ipotesi di occupazione abusiva, è applicata la sanzione del cento per cento del canone non versato, con un minimo di € 103,30;

3) In caso di tardivo pagamento del canone effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto, la sanzione di cui al comma precedente è ridotta del cinquanta per cento;

4) In caso di occupazione abusiva, fatto salvo l'obbligo dell'occupante di corrispondere l'indennità di cui all'art. 63 lett. G D. Lgs. 446/97 dovuta, maggiorata del 50%, nonché quanto disposto dal precedente art. 17 è applicata la sanzione amministrativa pari all'ammontare dell'indennità dovuta così come sopra determinata, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Codice della Strada che saranno a cura dei Vigili Urbani, contestate e notificate a parte. La sanzione è aumentata al doppio dell'indennità stessa per le occupazioni protrattasi per più di dieci giorni ovvero effettuate in aree, strade e spazi comprese nella categoria prima di cui al precedente art. 19, nonché nei casi di cui all'art. 20, secondo comma, ultimo periodo;

5) In caso di occupazione abusiva l'accertamento della violazione verrà effettuato con verbale redatto dai Vigili Urbani. Lo stesso verbale verrà trasmesso all'Ufficio Tributi ed il Funzionario provvederà a liquidare l'indennità e la relativa sanzione secondo i criteri dell'art. 40 per l'indennità, e art. 41 per la sanzione.

Art. 42

Recidiva - Sospensione dell'attività

1. In caso di recidiva nell'occupazione del suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale da parte di esercizi commerciali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ovvero di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287, il Comune dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

2. Ai fini di cui al comma precedente l'Ufficio Tributi trasmette all'ufficio comunale competente per l'attività interessata, copia degli atti e documenti inerenti le violazioni commesse affinché provveda alla sospensione nel più breve termine.

Art. 43

Disposizioni finali e transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente al 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del relativo titolare ovvero con il pagamento del canone nella misura e con le modalità stabilite dai precedenti articoli.

2. Per le occupazioni di cui al precedente comma l'ufficio tributi invia a ciascun concessionario bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale entro il mese di gennaio dell'anno di entrata in vigore del regolamento e le istruzioni necessarie per effettuare il versamento in base alle nuove misure e modalità. Per tali occupazioni il versamento del canone relativo al primo anno di applicazione si considera tempestivamente versato entro il mese di febbraio.

Art. 44

Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

Art. 45

Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 1999 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante

pagamento del canone entro il 31 gennaio 1999 con invio della copia della quietanza all'Ufficio Tributi anche mediante fax.

2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 1999 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro il 20 gennaio 1999.

Art. 46 **Norme finali**

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio comunale, sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio.

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi	
a - Centro abitato	1,00
b - Residue zone del territorio comunale	0,75
2) Valore economico della disponibilità dell'area	
a - Aree di parcheggio limitate ad ore	3,00
b - Mercati e fiere attrezzati	1,00
c - Mercati e fiere non attrezzati	0,80
d - Residue zone del territorio comunale	1,20
3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione	
a - Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
b - Occupazioni di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40
c - Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
d - Occupazioni per passi carrabili	0,50
e - Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti	0,20
f - Occupazioni soprastanti il suolo	0,40
g - Occupazioni sottostanti il suolo	0,40
4) Natura dell'attività	
a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1,00
b - Commercio in aree pubbliche da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,10
c - Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sagre, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,10
d - Edilizia	0,50
e - Distributori di carburanti	0,80
f - Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
g - Pubblici esercizi con occupazione permanente	0,20
h - Pubblici esercizi con occupazione temporanea	0,80
i - Altri usi	1,00